



**REGIONE
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0025077/2023 del 20/06/2023

Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

nota prot. n. 5287 del 20/06/2023

Provincia di Lecce

Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Cutrofiano**

protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

Comune di Sogliano Cavour

protocollo.comune.sogliancavour@pec.it

Comune di Galatina

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Associazione Forum amici del territorio

gianfranco.pellegrino@mypec.eu

Provincia di Lecce

Servizio Viabilità
viabilita@cert.provincia.le.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Territoriale BR-LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Opdenergy Salento 2 S.r.l - FV Bardoscia2- PAUR, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs n.152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950,00 KW e di picco pari a 6.894,72 KW e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE).

Conferenza di Servizi del 22.06.2023

Con riferimento alla nota prot. n. 022629 del 06.06.2023, con cui il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha convocato, per il 22.06.2023, la Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

www.regione.puglia.it



(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 014389 del 08.04.2022 la Provincia di Lecce ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, chiedendo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n AOO_145/4160 del 05.09.2022 questa Sezione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni agli atti.

Con nota prot. n AOO_04639 del 02.02.2023 la Provincia di Lecce ha convocato la Conferenza di servizi per il 14.03.2023.

Con nota AOO_145_2183 del 14.03.2023, la scrivente ha espresso parere definitivo: *"Si ritiene che il progetto [...] come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "Salento delle Serre". Si esprime parere non favorevole per l'intervento"*.

Tutta la documentazione presentata (a cui per brevità si rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali) contributi degli enti e relative integrazioni, è depositata sul proprio portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo:

https://www.provincia.le.it/PAUR_OPDENERGY_SALENTO2

In particolare in data 18.04.2023 la Provincia di Lecce, nella documentazione integrativa presentata, ha pubblicato la nota n. 10910 datata 13.04.2023 *"OS2_S007_Controdeduzioni PAESAGGIO_prot.10910.pdf"*

Preliminarmente si precisa che la parte del regolamento UE/2022/2577 citato: *"è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete"* che continua con: *"quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico"*.

Per la valutazione circa la pubblica utilità di un impianto fotovoltaico può essere di ausilio la motivazione adottata dal Tar Lecce con Sentenza n.322/2023 Tar Lecce - Sezione Terza:

- *"Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella "vecchia" formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l'autorizzazione, viceversa nella "nuova formulazione" dell'art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla*



*realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati. L'assunto non è condivisibile. Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell'art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica 'di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti' le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l'autorizzazione unica. **La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell'acquisizione dell'autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020).***

Inoltre il parere espresso con la succitata nota AOO_145_2183 del 14.03.2023, contrariamente a quanto riportato nell'inciso del suddetto regolamento UE/2022, non "pondera interessi giuridici" in quanto non afferenti alla materia paesaggistica.

(RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI)

- 1 *Esprime un parere negativo in parte fondato sulla generica affermazione che non ricadendo tra gli impianti per la produzione di energia ammessi dall'elaborato 4.4.1 del PPTR, contrasta con l'art. 47 delle NTA del PPTR.*

Come già evidenziato con la precedente nota n. 2183/2023: "L'impianto con tecnologia "agrovoltaica" non può ritenersi appartenente ad un quadro normativo definito che stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di produzione di energia elettrica, attività - quest'ultima - di cui occorre valutare opportunamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio; non a caso il progetto è sottoposto alla procedura di VIA provinciale quale "impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1 MW" come definito dalla L.R. n. 11/2001 lett. B.2.g/5-bis) e dal D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B."

Pertanto l'affermazione che: "...il PPTR non è applicabile agli impianti agrivoltaici tra i quali rientra quello di progetto per ammissione dello stesso Ente" non è pertinente.

L'impianto proposto, che deve essere considerato nella sua interezza comprensivo di pannelli captanti, cabinati e cavidotti, non rientra nella tipologia di impianti previsti nell'elaborato del **PPTR 4.4.1- Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile** in cui viene privilegiata la localizzazione di impianti fotovoltaici:



- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

"Il diniego, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agrivoltaico in zona agricola, esprime, ragionevolmente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto culturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc." (Cfr sentenza T.A.R. Puglia (LE) n. 1376/2022).

2 non si esprime in relazione alle specifiche previsioni progettuali e al reale stato dei luoghi circa le interferenze con gli UCP e l'intervisibilità, che ne hanno viziato il giudizio della compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, che comunque è stato dichiarato da più sentenze del TAR di Lecce inadeguato alla valutazione degli impianti agrivoltaici.

Il piano colturale previsto con la coltivazione delle fasce di impollinazione al di sotto delle strutture dei pannelli (secondo le linee guida del MITE non valutabili), la coltivazione di piante orticole o altre specie (tra gli spazi liberi), e la coltivazione di un uliveto intensivo costituito da piante alte 2,5 m lungo il perimetro e un "blocco fronte strada" lungo la S.P. 263 Maglie-Cutrofiano-Aradeo non sortiscono l'effetto di mitigazione paesaggistica dell'intervento. L'altezza delle piante orticole tra le interfile dei pannelli è del tutto irrilevante e l'altezza dei pannelli pari a 5,06 m risulta essere il doppio di quella degli ulivi. I concetti di visibilità e co-visibilità, così come rappresentati con sentenza del CdiS IV 1566/2014, non sono confrontabili con l'intervento in esame. La sentenza riguarda torri di aerogenerazione e quindi elementi puntuali, mentre l'impianto agrovoltaico in esame, "opera di rilevante trasformazione", è costituito da un'estesa superficie di circa 11 ettari (come se fosse una grande tettoia di circa 11 ettari equivalente a sedici (16) campi da calcio) e contrasta con gli indirizzi della scheda d'ambito che devono tendere a: salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi dell'oliveto delle serre, (ii) gli



oliveti del Bosco del Belvedere, (iii) i paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo e pascolo roccioso tipico delle serre orientali.

È quindi evidente che il progetto produce un forte processo di artificializzazione del paesaggio delle *Serre Salentine* ed altera la texture agricola interrompendola, trasformandola e introducendo difatti un elemento non coerente con l'ambito rurale e in un ambiente in stretta adiacenza al **BP-Canale Piscopio** ed all'affluente **UCP-Canale in località Piscopio**.

L'impianto è quindi visibile dalla SP n.263, si tratta di un punto di vista particolare la cui dinamicità procedendo nei due sensi di marcia, consente di percepire una visuale estesa e aperta su tutta l'area d'impianto che risulta percepibile in maniera ravvicinata per circa 240 m lungo l'area tangente la suddetta viabilità e ad ampio raggio procedendo lateralmente.

L'impianto è altresì intervisibile dai primi piani e dalle terrazze delle *Componenti culturali e insediative* e in particolare dai seguenti **UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa**, posti nelle immediate vicinanze a diverse distanze: **Masseria Piglia** a 400 m, **Masseria Lama** a 300 m, **Masseria Pagliera** a 180 m e **Masseria Astore** a 220.

L'impianto, per caratteristiche geometriche ed ubicazione determina una alterazione delle visuali panoramiche da e verso tali beni, configurandosi come un elemento incongruo rispetto agli stessi e al paesaggio circostante nonchè in contrasto con **l'ulteriore invariante strutturale, con l'alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche, attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui.**

3 non tiene conto che l'area ricade ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater della 199/2021 in aree idonee all'installazione di impianti agrivoltaici.

L'impianto fotovoltaico si inserisce in un contesto ad elevata densità di beni culturali e ambientali ed altera quel sistema di relazioni funzionali che si sono consolidate tra gli elementi della struttura antropica e storico culturale: il paesaggio ed i canali. Pertanto, coerentemente con le previsioni statali (e dopo lungo lavoro di co-pianificazione condiviso da Regione e Ministero competente), le norme regionali del PPTR, salvaguardano e tutelano, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese che vanno attentamente considerate nei processi di trasformazione territoriale come quello in esame.

All'uopo si riportano stralci della Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 che così recita:

"La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico) qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli



artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione."

4 non tiene conto del fatto che l'impianto in questione, come ammette lo stesso ente, è un impianto agrivoltaico;

Come riportato nella nota prot. n. 2183/2023 la sostituzione di un impianto fotovoltaico di tipo "classico" con un impianto "agrovoltaico": "[...] non determina automaticamente la sottrazione all'indirizzo generale sulle criticità da scongiurare, e al non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio. Il progetto presentato è comunque subordinato alla verifica degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito, nonché dei coerenti Indirizzi e Direttive.". Il progetto dell'impianto infatti rimane subordinato alla tutela vincolistica e alla verifica degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito e agli Indirizzi e Direttive del PPTR che nel caso in esame non risulta conseguita.

La stessa Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 nel merito così si esprime:

"Osserva, in proposito il Collegio, che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

[...] La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture)". Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

[...] In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale."



5 non tiene conto che la definizione di impianto agrivoltaico e la sua tipizzazione è definita dalle Linee Guida del Ministero della Transizione ecologica;

L'impianto in esame "Bardoscia2" ha i pannelli posti a circa 0,80 m da terra ed alti 5,06 m e quindi con parte della superficie del terreno non praticabile ai fini agricoli. L'impianto sottrae suolo non solo in termini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costituisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio.

L'inserimento del cosiddetto "piano colturale" collocato su una estesa superficie (11 ettari), di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola del Salento delle Serre.

Come evidenziato nel parere reso e dettagliatamente riportato nei contenuti conoscitivi e di analisi delle schede d'Ambito del PPTR, la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali.

Sempre la Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 nel merito così si esprime:

*"Ritiene, pertanto, il Tribunale che **correttamente le Amministrazioni resistenti abbiano tenuto conto della tipologia dei moduli in questione, non esattamente "sollevati da terra" e con "la superficie del terreno non sempre raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta"; dette caratteristiche, infatti, consentono al Collegio di ritenere coerenti con il territorio circostante le valutazioni negative effettuate dalle Amministrazioni resistenti in termini di non compatibilità dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Invero, la possibilità di effettuare l'utilizzo agricolo per le colture indicate nel progetto non risulta soddisfare legittimamente la coltivazione delle identitarie colture di qualità indicate dalla Regione, proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto F.E.R. sollevato da terra di soli 50 cm con intuibile assenza di perfetta permeabilità del terreno e di possibilità di utilizzo di mezzi meccanici di preparazione, aratura e coltivazioni dei terreni."***


5.1 Il proponente precisa altresì, *"che l'area di coltivazione, non è nelle "aree libere dell'impianto "come asserisce l'Ente, ma interessa l'82% dell'area d'impianto con coltivazioni tanto tra le file dei tracker che al di sotto di essi."*

Rispetto alle *Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici* del MITE (pubblicate a giugno 2022) la tipologia in progetto è assimilabile al *tipo 2*) (come nella sotto riportata immagine) e prevede, in riferimento alla scarsa altezza dei moduli fotovoltaici da terra, la coltivazione del terreno solo tra i pannelli e non già sotto di essi; risulta quindi evidente solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola.



TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).



Fonte: Alessandra Scognamiglio, ENEA

Ciò premesso si ritiene che le aree effettivamente coltivabili sono solo quelle nelle interfile dei pannelli circa 7,00 m e quindi, considerando i dati forniti dal proponente (elaborato ZSAB815-Relazione tecnica):

blocco 1) 31.997,5 mq + blocco 2) 26.503,7 mq = circa 58.000,0 mq di superficie coltivabile che rapportata all'intera area d'intervento, pari a 117.982,00 mq determina una percentuale del circa il 49 %, di gran lunga minore della superficie da destinare all'attività agricola prevista dalle linee guida del MITE pari al 70% dell'intero.

CONCLUSIONI

Non ravvisando nuovi elementi utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, si conferma il parere espresso con nota prot. n. AOO_145/2183 del 14.03.2023.

La Funzionaria
Arch. *Giovanna FERRI*

Il Dirigente della Sezione
Arch. *Vincenzo LASORELLA*